

que anni. È un tipo di credito, un tipo di cartelle assolutamente separate dalle cartelle fondiariae.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mentre per le cartelle fondiariae è ammessa la garanzia ipotecaria, per le cartelle agrarie non è detto niente. O non diciamo niente per nessuna delle due, oppure se si ammette per le cartelle fondiariae il credito ipotecario, io dico che per le cartelle agrarie bisogna ammettere un privilegio sui prodotti pendenti, oppure sul capitale mobile.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Onorevole Piemonte, noi siamo fuori di strada. Non modifichiamo affatto il sistema delle leggi vigenti che regolano il credito agrario e fondiario. Noi parliamo del credito agrario che è attualmente regolato da norme precise. Esso si esercita per mezzo di enti intermediari che rispondono in nome collettivo con tutti i loro beni. La garanzia è data da questi enti intermediari, perciò le cartelle del credito agrario hanno per corrispettivo questa garanzia reale che l'istituto ha verso i propri debitori. A ogni modo non abbiamo introdotto nulla che non sia già nelle leggi vigenti che regolano il credito agrario e fondiario. Non comprendo perciò le preoccupazioni dell'onorevole Piemonte.

PRESIDENTE. L'onorevole Piemonte non fa nessuna proposta concreta?

PIEMONTE. Io propongo, di cancellare le parole « cartelle agrarie ».

La parola cartella è un assurdo se non rappresenta un credito reale, in qualche modo garantito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. All'articolo 37, già approvato, lettera c) abbiamo già la facoltà di fare anticipazioni per spese di assicurazione, acquisto di materie prime, di strumenti, ecc. Le pare che non sia questo credito agrario?

PRESIDENTE. Onorevole Drago, l'onorevole Piemonte si oppone a che si parli di cartelle di credito agrario e l'onorevole Giavazzi nel suo emendamento aveva parlato soltanto di cartelle di credito fondiario: ugualmente l'onorevole Canevari. È soltanto nel testo della Commissione che si parla anche di cartelle di credito agrario. L'onorevole Piemonte propone che si mantenga

solo la dizione « cartelle di credito fondiario ». Lei consente?

DRAGO, *relatore*. Consento.

ROMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI. Volevo osservare all'onorevole Giuffrida che l'emissione di queste cartelle ha un duplice scopo: quello di procurare i fondi per far fronte ad investimenti per bonifiche, e quello di servire come mezzo di pagamento nei confronti del latifondista espropriato.

In quanto serve per procurare maggiori mezzi all'Istituto, il tasso di emissione non può che seguire la tendenza del mercato, onde queste cartelle possano trovare acqui-  
renti. Di ciò non ci preoccupiamo.

Supponiamo di fissare il tasso del 4, del 5, o del 6 per cento: l'importo che l'Istituto verrebbe ad incassare, varierebbe in proporzione da una quotazione di 80, 90, 100

Ne deriva che, qualora fosse data facoltà al ministro di agricoltura di stabilire per ogni serie di emissione il tasso relativo, il ministro potrebbe essere soggetto a numerosissime pressioni da parte dei proprietari, obbligati ad accettare le cartelle in parziale pagamento, affinché il tasso venisse fissato nella misura più alta possibile, nella sola preoccupazione di mantenere alto il corso del titolo, senza tener conto dell'aggravio che si ripercuoterebbe sugli enti mutuatari dell'Istituto di colonizzazione.

Temo che lasciando arbitro il ministro in questione così delicata noi renderemo molto difficile l'esatta interpretazione dello spirito della legge, di mitigare cioè le condizioni normali del credito fondiario e di bonifica.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Ma ormai la questione è superata:

ROMANI. Allora il vincolo del tasso al 5 per cento è stato tolto?

PRESIDENTE. Sì.

Metto a partito l'articolo 39 che risulta definitivamente così concepito:

« L'Istituto è autorizzato a emettere, a misura delle espropriazioni fatte a norma dell'articolo 9, ultimo capoverso, e per i mutui di cui all'articolo 47-bis, cartelle fondiariae.

« Il ministro per l'agricoltura, d'accordo col ministro del tesoro, può autorizzare l'Istituto ad emettere inoltre, con le modalità da stabilire nel regolamento, cartelle di credito fondiario per gli ulteriori mezzi neces-